


FONDAZIONE
ROSA PRISTINA
STATUTO



Art. 1 – Costituzione-Sede

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Rosa Pristina”, con sede in Pisa.

Gli uffici potranno essere siti, oltre che presso la sede, anche altrove onde poter svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – Scopi

La Fondazione persegue finalità sociali, umanitarie e di ricerca, operando nei settori dell’assistenza, della sanità e della educazione, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche.

La Fondazione intende intervenire a sostegno di persone bisognose, bambini, malati e disabili, nelle attività di interesse sociale, nelle aree colpite da calamità o da altri eventi straordinari e all’estero nelle aree del sottosviluppo, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze, al fabbisogno alimentare e all’alfabetizzazione. La Fondazione intende sostenere istituti di ricerca scientifica, con particolare attenzione al campo medico e sanitario. La Fondazione intende favorire l’educazione, dall’istruzione di base fino all’alta formazione per giovani meritevoli.

La Fondazione interagisce con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l’altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e gestire interventi in campo socio-assistenziale in aree geografiche specifiche;
- e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d’interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi ad-

detti e il pubblico;

- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;
- i) promuovere e sostenere con ogni mezzo la diffusione della cultura del no profit e della donazione, anche nel contesto di un'attività di sostegno di *gift matching program*;
- l) istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture, il tutto nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti;
- m) incrementare il patrimonio culturale, scientifico e storico della Fondazione, sia esso materiale sia esso immateriale;
- n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 – Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito inizialmente dalle somme e dai beni, allo stesso espressamente destinati, conferiti a titolo di liberalità dal Fondatore con l'atto di fondazione.

Il Fondo di Dotazione può essere incrementato:

- dalle somme, dai beni mobili e immobili, dai diritti o dai titoli, allo stesso Fondo espressamente destinati, da chiunque elargiti alla Fondazione, anche per volontà testamentaria;
- da eventuali redditi netti della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinarvi.

Il Fondo di Gestione è costituito inizialmente dalle somme e dai beni, allo stesso destinati, conferiti a titolo di liberalità dal Fondatore con l'atto di fondazione.

Il Fondo di Gestione può essere incrementato:

- dalle somme, dai beni mobili e immobili, dai diritti o dai titoli da chiunque elargiti alla Fondazione, anche per volontà testamentaria, non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dagli eventuali redditi netti della Fondazione non destinati al Fondo di Dotazione.

Art. 6 – Destinazione del patrimonio

Il Fondo di Dotazione costituisce il patrimonio indisponibile della Fondazione; salvo quanto previsto in caso di scioglimento, è destinato a finanziare i beni e le attività in genere strumentali al funzionamento della Fondazione e può essere utilizzato esclusivamente a copertura delle eventuali perdite di beni e altre attività allo stesso vincolati, oppure di eventuali altre perdite eccedenti l'ammontare del Fondo di Gestione.

Il Fondo di Gestione costituisce il patrimonio disponibile della Fondazione ed è direttamente destinato a realizzare gli scopi della Fondazione secondo gli utilizzi che ne sono decisi in sede di approvazione o modifica dei bilanci di previsione.



Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni e le attività in genere di cui la Fondazione è titolare sono vincolati al Fondo di Dotazione se tale è espressamente stata la volontà di chi ve li ha destinati.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio consuntivo di esercizio nei termini di legge ed in conformità a quanto previsto dall'art 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117. Entro lo stesso termine, se obbligatorio, il Consiglio di Amministrazione redige e approva il Bilancio Sociale in conformità alle previsioni dell'art 14 del citato D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio è redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente e può essere modificato in qualsiasi momento su proposta del Fondatore o del Presidente.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali; gli utilizzi del Fondo di Gestione sono imputati al conto economico.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Vice Presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere prioritariamente impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione intaccato dall'eventuale incapienza del Fondo di Gestione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 – Fondatore

È Fondatore Enrico Dameri.

Con dichiarazione resa avanti a Notaio il Fondatore può in qualsiasi momento designare o revocare un soggetto destinato a esercitare in sua vece le prerogative spettanti al Fondatore ai sensi del presente Statuto; il soggetto così designato, in assenza di diversa disposizione testamentaria del Fondatore, subentrerà permanentemente nelle prerogative del Fondatore alla morte dello stesso.

In mancanza di designazione da parte del Fondatore, il subentrante nelle sue prerogative sarà designato dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri; il relativo verbale è redatto da Notaio.

Nel caso di mancata designazione del subentrante entro sei mesi dalla morte del Fondatore, la Fondazione si scioglie.

Art. 9 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale e il Direttore Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Le prestazioni dei Consiglieri, inclusi il Presidente, i Vice Presidenti e quelli a cui siano stati delegati dal Consiglio determinati poteri e attribuzioni, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate ragionevolmente sostenute per gli interventi alle sedute o per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Ai membri dell'Organo di Controllo dovrà essere riconosciuta una remunerazione.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso tra tre e nove, compreso il Presidente, tutti nominati dal Fondatore.

Si applica l'art. 2382 c.c..

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, e possono essere confermati.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risulti composto da meno di tre membri, esso dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:


- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- individuare i settori di interesse della Fondazione;
- delegare ai singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di firma e di spesa;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- nominare, al proprio interno, uno o più Vice Presidenti, con gli stessi poteri, facoltà e durata nella carica previste od attribuite al Presidente;
- nominare il Segretario Generale e il Direttore Scientifico;
- istituire su proposta del Segretario Generale o del Direttore Scientifico comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni riguardanti l'approvazione del regolamento della Fondazione, la nomina dei Vice Presidenti, del Segretario Generale o del Direttore Scientifico, le modificazioni dello Statuto, e lo scioglimento della Fondazione sono validamente assunte previo consenso del Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato esecutivo, determinandone numero dei membri, funzioni e poteri all'atto della nomina.

Art. 11 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi



membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il presidente ed il verbalizzante e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano.

In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la riunione deve essere aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, da trascriversi sull'apposito Libro numerato in ogni sua pagina e bollato da Notaio, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 12 – Presidente della Fondazione e rappresentanza della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Fondatore può assumere la carica di Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; la firma e la rappresentanza della Fondazione spetta inoltre ai Vice Presidenti e agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe conferite.

Art. 13 – Segretario Generale e Direttore Scientifico

Il Segretario Generale, quando scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione, provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione; la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

Ove ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale al di fuori dei propri membri determinandone le competenze e le funzioni, i poteri di rappresentanza - anche di natura institoria -, la durata in carica, l'inquadramento e la retribuzione, provvedendo alla stipula ed eventuali modifica e risoluzione del relativo rapporto contrattuale.

Il Segretario Generale non amministratore è il responsabile operativo della Fondazione, è demandato alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Ente, alla promozione delle relative iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, alla direzione e gestione del personale, assicurando l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo della Fondazione nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce del proprio operato e dal quale dipende gerarchicamente; dovrà inoltre dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni potrà essere invitato a partecipare, nonché agli atti e decisioni del Presidente e degli Organi Delegati.

Ove ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Scientifico al di fuori dei propri membri determinandone le competenze e le funzioni, i poteri di rappresentanza, la durata in carica, l'inquadramento e la retribuzione, provvedendo alla stipula ed eventuali modifica e risoluzione del relativo rapporto contrattuale.

Il Direttore Scientifico, ove nominato, cura i rapporti tra la Fondazione e persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni, sia italiani che esteri e/o internazionali, può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la costituzione di comitati scientifici e la nomina di consulenti scientifici, fornendo altresì nominativi di possibili candidati, ed è tenuto a svolgere un ruolo di coordinamento tra il Consiglio di Amministrazione, da un lato, e i consulenti scientifici e comitati scientifici, ove nominati, dall'altro, nonché tra questi ultimi ed eventuali ricercatori o strutture di supporto.

Il Direttore scientifico, ove nominato, deve riferire del proprio operato al Consiglio di Amministrazione dal quale dipende gerarchicamente.

Art. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, in tal caso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti.

I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dal Fondatore.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, la revisione legale dei conti. In tal caso i componenti dell'Organo di controllo sono Revisori Legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dall'art 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle A-

dunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 15 – Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Pisa.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, se del caso previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti di cui all'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017 che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 17 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Iscrizione Registro Unico Terzo Settore

La Fondazione assume la denominazione di “Fondazione Rosa Pristina Ente Filantropico ETS”, a decorrere dall'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore e dell'iscrizione della Fondazione al medesimo, utilizzando l'acronimo ETS nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Firmato: Enrico DAMERI - Maria NICOSIA - ROMEO Antonia - FRANCESCA ACCIAIOLI NOTAIO (Sigillo)

